REGOLAMENTO (CE) N. 2239/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1995

relativo alla fornitura di alimenti per lo svezzamento a base di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 90 t di alimenti per lo svezzamento a base di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5) ;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di alimenti per lo svezzamento a base di cereali da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.
(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

1. **Azione n.** (1): 209/95.
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario** (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario** (3): da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Haiti.
6. **Prodotto da mobilitare**: alimento per lo svezzamento a base di cereali.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (7) (8): GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II. C. 1. b)].
   Energia: min. 450 Kcal/100 g. L'energia deve essere fornita per almeno il 30 % sotto forma di lipidi.
8. **Quantitativo globale**: 90 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura** (6) (9): GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II. C. 2. b) e II. C. 3].
    Iscrizioni in lingua francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: 13. 11. – 3. 12. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 9. 10. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 10. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: 27. 11. – 17. 12. 1995;
    c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara** (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex: 22037 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (4): *Restituzione in vigore il 6. 10. 1995 [fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80 (GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27)].*

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4).

(5) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(6) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di piccoli imballaggi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(7) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente :

— certificato sanitario.

(8) In deroga al disposto della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3, il testo del punto b), quarto comma, è sostituito dal seguente :

« Il prodotto deve inoltre contenere un alimento ad alto tenore proteico, quale il latte o il concentrato di soia. »

(9) In deroga al disposto della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 9, il testo del punto II.C.2.b), primo comma, è sostituito dal seguente :

« Questi alimenti sono imballati in sacchetti ermetici, massimo 1 kg, saldati alle due estremità, sufficientemente lunghi e muniti di fermaglio per poter essere richiusi dopo l'apertura. »